



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

Facoltà di Scienze della formazione

Corso di laurea in Scienze della formazione primaria

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art. 4, secondo comma, del decreto 25.03.1998, n. 142

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)

Tra

L'Università degli Studi di Macerata, Piaggia della Torre, n. 8, 62100 – Macerata, codice fiscale 00177050432, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Prof. Luigi Lacchè, nato a Macerata il 13/01/1963, in qualità di Rettore

e

_____ con sede in
_____ prov. _____ cap _____ Via _____
_____, n° _____, tel. _____, indirizzo e-
mail _____ codice fiscale _____, d'ora in poi
denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal dott. _____,
nato a _____ il _____.

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture alcuni soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'articolo 5 del decreto attuativo dell'articolo 18 della legge n. 196 del 1997.

ARTICOLO 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro;
2. durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile della formazione, indicato dal soggetto ospitante;
3. per il tirocinante inserito nella struttura in base alla presente Convenzione è complessivamente predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - il nominativo del tutore per il soggetto promotore e per il soggetto ospitante;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
 - gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e per la responsabilità civile.

ARTICOLO 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

Facoltà di Scienze della formazione

Corso di laurea in Scienze della formazione primaria

ARTICOLO 4

Il soggetto ospitante si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- ad attivare le opportune modalità di accoglienza e supporto per orientare il tirocinante nella conoscenza dell'Istituzione scolastica e nello svolgimento delle attività previste nel Progetto;
- a trasmettere all'Ufficio Tirocinio – Facoltà di Scienze della formazione - Corso di laurea in Scienze della formazione primaria (Polo didattico “Luigi Bertelli”, Contrada Vallebona, 62100 Macerata – MC) per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi.

ARTICOLO 5

Il soggetto promotore si impegna a versare al soggetto ospitante, a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute e per ogni tirocinante accolto, una cifra lorda pari a 50 euro.

ARTICOLO 6

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., come gestione per conto dello Stato (D.P.R. 30/06/1965, n° 1124 art. 4 comma 5); nonché per la responsabilità civile presso la compagnia assicurativa Assitalia, Agenzia di Macerata, con polizza R.C. n. 047 00473733. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore;
2. il soggetto promotore si impegna a far pervenire alle competenti strutture provinciali in materia di lavoro copia della convenzione e ciascun progetto formativo e di orientamento.

ARTICOLO 7

La presente convenzione ha la durata di un anno e si intende tacitamente prorogata di anno in anno salvo disdetta da comunicare con lettera raccomandata.

ARTICOLO 8

La stipula del presente atto comporta la revoca di ogni altra convenzione relativa alle attività di tirocinio di formazione e orientamento stipulata tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante.

Macerata, _____

firma per il soggetto promotore (Università degli Studi di Macerata)

firma per il soggetto ospitante
